


Città Metropolitana di Torino

# COMUNE DI TORRE PELLICE



## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

*Conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R.  
n. 247-45856 del 28 novembre 2017;*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio 2018

# Sommario

Sommario.....	2	
PARTE PRIMA.....	6	
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA .....	6	
CAPO I	LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI .....	6
Articolo 1	Superficie territoriale (ST).....	6
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF).....	6
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT).....	6
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	6
Articolo 5	Carico urbanistico (CU) .....	7
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT) .....	7
Articolo 7	Sedime .....	7
Articolo 8	Superficie coperta (SC).....	7
Articolo 9	Superficie permeabile (SP).....	7
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	8
Articolo 11	Indice di copertura (IC) .....	8
Articolo 12	Superficie totale (STot) .....	8
Articolo 13	Superficie lorda (SL) .....	8
Articolo 14	Superficie utile (SU) .....	8
Articolo 15	Superficie accessoria (SA) .....	9
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom) .....	9
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa).....	9
Articolo 18	Sagoma.....	10
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V).....	10
Articolo 20	Piano fuori terra.....	10
Articolo 21	Piano seminterrato .....	10
Articolo 22	Piano interrato .....	10
Articolo 23	Sottotetto.....	10
Articolo 24	Soppalco.....	11
Articolo 25	Numero dei piani (NP) .....	11
Articolo 26	Altezza lorda (HL) .....	11
Articolo 27	Altezza del fronte (HF) .....	11
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H).....	12
Articolo 29	Altezza utile (HU) .....	12
Articolo 30	Distanze (D).....	12
Articolo 31	Volume tecnico .....	12
Articolo 32	Edificio.....	13
Articolo 33	Edificio Unifamiliare.....	13
Articolo 34	Pertinenza .....	13
Articolo 35	Balcone .....	13
Articolo 36	Ballatoio .....	13
Articolo 37	Loggia/Loggiato.....	13
Articolo 38	Pensilina.....	13
Articolo 39	Portico/Porticato .....	13
Articolo 40	Terrazza.....	14
Articolo 41	Tettoia.....	14
Articolo 42	Veranda.....	14
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	14
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	14
CAPO II	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERI EDILIZIA .....	15
PARTE SECONDA.....	34	

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA .....	34
TITOLO I            DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	34
CAPO I             SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	34
Articolo 45        La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale .....	34
45.3                Commissione edilizia.....	35
45.4                Commissione locale per il paesaggio .....	37
Articolo 46        Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	39
Articolo 47        Le modalità di coordinamento con lo SUAP .....	39
CAPO II            ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI .....	40
Articolo 48        Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati .....	40
Articolo 49        Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)* .....	40
Articolo 50        Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi .....	40
Articolo 51        Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità .....	41
Articolo 52        Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni .....	41
Articolo 53        Pareri preventivi.....	41
Articolo 54        Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia .....	41
Articolo 55        Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio .....	42
Articolo 56        Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti .....	42
Articolo 57        Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili .....	42
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	43
CAPO I            NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	43
Articolo 58        Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. ....	43
Articolo 59        Comunicazioni di fine lavori.....	43
Articolo 60        Occupazione di suolo pubblico .....	44
Articolo 61        Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. ....	44
CAPO II            NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	45
Articolo 62        Principi generali dell'esecuzione dei lavori .....	45
Articolo 63        Punti fissi di linea e di livello .....	46
Articolo 64        Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	46
Articolo 65        Cartelli di cantiere.....	47
Articolo 66        Criteri da osservare per scavi e demolizioni .....	48
Articolo 67        Misure di cantiere e eventuali tolleranze .....	48
Articolo 68        Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera .....	48
Articolo 69        Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici .....	48
Articolo 70        Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori .....	49
Articolo 71        Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali .....	49
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONICOSTRUTTIVE, FUNZIONALI .....	50
CAPO I            Disciplina dell'oggetto edilizio .....	50

Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .....	50
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo .....	51
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale .....	52
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti .....	52
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon .....	52
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale .....	52
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") .....	54
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa .....	54
CAPO II	DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO .....	55
Articolo 80	Strade .....	55
Articolo 81	Portici .....	55
Articolo 82	Piste ciclabili .....	55
Articolo 83	Aree per parcheggio .....	55
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate .....	55
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi .....	56
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse .....	56
Articolo 87	Chioschi/dehors su suolo pubblico .....	57
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato .....	58
Articolo 89	Recinzioni .....	59
Articolo 90	Numerazione civica .....	60
CAPO III	TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE .....	61
Articolo 91	Aree Verdi .....	61
Articolo 92	Parchi urbani .....	61
Articolo 93	Orti urbani .....	61
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale .....	61
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini .....	61
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo .....	62
CAPO IV	INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE .....	63
Articolo 97	Approvvigionamento idrico .....	63
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque .....	63
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati .....	63
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica .....	63
Articolo 101	Distribuzione del gas .....	64
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici .....	64
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento .....	64
Articolo 104	Telecomunicazioni .....	64
CAPO V	RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA EINSERIMENTO PAESAGGISTICO .....	65
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi .....	65
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio .....	65
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali .....	67
Articolo 108	Allineamenti .....	68
Articolo 109	Piano del colore .....	68
Articolo 110	Coperture degli edifici .....	70

Articolo 111	Illuminazione pubblica .....	71
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	71
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici .....	71
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici .....	71
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	72
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari .....	79
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	79
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.....	80
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici .....	80
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani .....	80
CAPO VI	ELEMENTI COSTRUTTIVI.....	81
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	81
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari .....	81
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici .....	82
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali .....	82
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.....	83
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostre.....	84
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	85
Articolo 128	Recinzioni .....	85
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici .....	85
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza .....	85
Articolo 131	Piscine .....	86
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici .....	86
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO .....		87
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	87
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori .....	87
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari .....	87
TITOLO V NORME TRANSITORIE* .....		88
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio .....	88
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento .....	88

## PARTE PRIMA

# PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

---

## CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

---

### Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie territoriale si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

### Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie fondiaria si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.*

*Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.*

### Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ( $IT=SL/ST$ ).*

### Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ).*

*Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ( $IF=SL/SF$ ).*

## **Articolo 5 Carico urbanistico (CU)**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)**

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite*

*o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.*

## **Articolo 7 Sedime**

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il sedime si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 8 Superficie coperta (SC)**

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie coperta si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.*

## **Articolo 9 Superficie permeabile (SP)**

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

## **Articolo 10    Indice di permeabilità (IPT/IPF)**

### **a)    Indice di permeabilità territoriale (IPT)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

### **b)    Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ( $IPT=SP/ST$  o  $IPF=SP/SF$ ).*

## **Articolo 11    Indice di copertura (IC)**

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $IC = SC/SF$ ).*

## **Articolo 12    Superficie totale (STot)**

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie totale si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).*

## **Articolo 13    Superficie lorda (SL)**

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie lorda si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.*

## **Articolo 14    Superficie utile (SU)**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

#### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La superficie utile si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).*

*Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.*



## Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.*

*Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.*

## Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC = SU + 60\%SA$ )

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).*

## Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).*

*Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).*

## **Articolo 18 Sagoma**

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.*

## **Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)**

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Il volume si misura in metri cubi (m<sup>3</sup>).*

*Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).*

*Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.*

## **Articolo 20 Piano fuori terra**

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 21 Piano seminterrato**

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 22 Piano interrato**

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 23 Sottotetto**

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.*

## Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

## Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.*

*Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.*

*Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.*

## Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*L'altezza lorda si misura in metri (m).*

*Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.*

## Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

---

*L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.*

*Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).*

*Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.*

*Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.*

## **Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)**

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza del fronte si misura in metri (m).*

*Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).*

## **Articolo 29 Altezza utile (HU)**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'altezza utile si misura in metri (m).*

*Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.*

## **Articolo 30 Distanze (D)**

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La distanza si misura in metri (m).*

*Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).*

*Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.*

*Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.*

## **Articolo 31 Volume tecnico**

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.*

*Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento,*

*impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....*

## **Articolo 32 Edificio**

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

## **Articolo 33 Edificio Unifamiliare**

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

## **Articolo 34 Pertinenza**

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

## **Articolo 35 Balcone**

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

## **Articolo 36 Ballatoio**

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

## **Articolo 37 Loggia/Loggiato**

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

## **Articolo 38 Pensilina**

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

## **Articolo 39 Portico/Porticato**

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

## **Articolo 40 Terrazza**

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

## **Articolo 41 Tettoia**

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

## **Articolo 42 Veranda**

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.*

*Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.*

## **Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ). L'indice di densità territoriale ( $DT=V/ST$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*

## **Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)**

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

### **Indicazioni e specificazioni tecniche**

---

*L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ). L'indice di densità fondiaria ( $DF=V/SF$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

*Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.*

---

## **CAPO II      DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERI EDILIZIA**

---

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

### **a    Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso**

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

### **b    Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi**

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

### **c    La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa**

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it).

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di **TORRE PELLICE**.

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 ( <i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo"</i> )
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 ( <i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i> ), in particolare Capo II
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 ( <i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i> )
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET ( <i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i> )
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 ( <i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i> )
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET ( <i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i> )
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 ( <i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 25 e 26
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 ( <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 ( <i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ( <i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> ), in particolare articolo 11



<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 ( <i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> ) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i> )
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> ), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 ( <i>Legge urbanistica</i> ), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 ( <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> ), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ( <i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 ( <i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i> )
	<b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b>
	<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articoli 16, 17 e 18

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ( <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i> ), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 ( <i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i> )
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i> ), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
<b>B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 ( <i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i> ) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 ( <i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i> )
<b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 ( <i>Codice della navigazione</i> ), in particolare articoli 707, 714 e 715
<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 ( <i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 ( <i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i> ), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 29

	<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R ( <i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i> )
	<b>B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali</b>
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 ( <i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i> ), in particolare articolo 19
	<b>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</b>
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> ), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 ( <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 ( <i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i> ), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 ( <i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i> )
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 ( <i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 ( <i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i> )

	<p><b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757</b> (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”</i>)</p>
<p><b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b></p>	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)</p>
<p><b>B.2.10 Demanio fluviale e lacuale</b></p>	
	<p><b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R</b> (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12”</i>)</p>
<p><b>B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste</b></p>	
	<p><b>LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2</b> (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)</p>
<p><b>B.3 Servitù militari</b></p>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)</p>
	<p>DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)</p>

	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ( <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i> ), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 ( <i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 ( <i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i> )
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377</b> ( <i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i> )
	<b>B.6 Siti contaminati</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 ( <i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42</b> ( <i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9</b> ( <i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i> ), in particolare articolo 43
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	<b>LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35</b> ( <i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i> )
	<b>C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 ( <i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria</i> )



	<i>semplificata)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 ( <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i> )
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 ( <i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 ( <i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i> )
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 ( <i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i> )
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 ( <i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R ( <i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 ( <i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 ( <i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i> )
<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 ( <i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 ( <i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 ( <i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i> )
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 115

	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 ( <i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i> ) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 ( <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
<b>C.5 Aree naturali protette</b>	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 ( <i>Legge quadro sulle aree protette</i> )
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 ( <i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 ( <i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i> )
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 ( <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Aprile 2014, n. 54-7409 ( <i>L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Settembre 2014, n. 22-368 ( <i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 Gennaio 2016, n. 17-2814 ( <i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Febbraio 2016, n. 24-2976 ( <i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i> )

	In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle <i>“Misure di conservazione Sito specifiche”</i> pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ) in particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 ( <i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 ( <i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 ( <i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ( <i>Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”</i> )
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 ( <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> ), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 ( <i>Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> )
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 ( <i>Testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 ( <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i> ) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l’individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 ( <i>Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i> )



	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 ( <i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i> )
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 ( <i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 ( <i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 ( <i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ( <i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 ( <i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i> )
<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 ( <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 ( <i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i> )
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i> ), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 ( <i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 ( <i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 ( <i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i> )
<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 ( <i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 ( <i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 ( <i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 ( <i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 ( <i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 ( <i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 ( <i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i> )

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 ( <i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i> )
<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 ( <i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279</i>)</b>
<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 ( <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i> )

	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 ( <i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 ( <i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 ( <i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ( <i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 ( <i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 ( <i>Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 ( <i>Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 ( <i>Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 ( <i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 ( <i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 ( <i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i> )

<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 ( <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i> )
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 ( <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 ( <i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 ( <i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 ( <i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i> ), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i> ), in particolare articoli 10, 11 e 14
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 ( <i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c</i> ). <i>Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 ( <i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d</i> ). <i>Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 ( <i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i> )
<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>	
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 ( <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i> ), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i> )
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 ( <i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i> )
<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte terza, Sezione II ( <i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 ( <i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i> )



	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 ( <i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 ( <i>Piano di Tutela delle Acque</i> )
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico</b>	
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i> )
<b>E.</b>	<b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>
	<b>E.1 Strutture commerciali</b>
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 ( <i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 ( <i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i> )
	<b>E.2 Strutture ricettive</b>
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 ( <i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i> )
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 ( <i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i> ), in particolare Allegati A e B
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 ( <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i> )
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 ( <i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i> )
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R ( <i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'</i> ), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 ( <i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i> ), in particolare Capo II, artt. 4-21

	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R ( <i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3', in particolare Allegato A</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 ( <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i> )
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 ( <i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i> ), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R ( <i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i> )
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>	
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 ( <i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i> ), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 ( <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i> )
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>	
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 ( <i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17</i> ) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R</i> )
<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 ( <i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 ( <i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i> )
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 ( <i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 ( <i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive</i>

	<i>modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30</i>
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 ( <i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i> )
	<b>E.9 Impianti sportivi</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 ( <i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i> ) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 ( <i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 ( <i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i> )
	<b>E.10 Strutture Termali</b>
	<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 ( <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 ( <i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i> )
	<b>E.12 Strutture veterinarie</b>
	<b>E.13 Terre Crude e Massi erratici</b>
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 ( <i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i> )
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R ( <i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i> )
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 ( <i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i> )
	<b>E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura</b>
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 ( <i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i> ), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio



		2016, n. 6/R ( <i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i> )
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

---

#### **CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI**

---

**Articolo 45** La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

#### **45.1 Sportello unico edilizia**

1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE), di cui all'art. 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (T.U.E.) è gestito in forma singola dal Comune di Torre Pellice e svolge tutte le attività di informazione, ricezione comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie e/o di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, purché non di competenza Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
2. I soggetti competenti sono identificati come segue:  
il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici
3. Il sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie è pubblicato sulla pagina WEB  
<https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=001275&IdSU=Sue&IdPage=Hom>

#### **45.2 Sportello unico attività produttive**

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al DPR 160/2010 è gestito in forma associata con il Comune di Pinerolo.
2. I soggetti competenti presso il Comune di Torre Pellice sono identificati come segue: il Responsabile Unico dei Subprocedimenti è il Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici
3. Il sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie è pubblicato sulla pagina WEB  
<http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/commercio-ed-impresa>

### 45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;
4. Almeno tre componenti dovranno essere in possesso di diploma di laurea fra le categorie più rappresentative dell'edilizia e dell'urbanistica iscritti ai rispettivi ordini professionali. Tre componenti verranno designati dalla maggioranza consiliare, un componente dalla minoranza ed uno dalla Commissione consiliare per l'ambiente.
5. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione, nonché i Consiglieri Comunali eletti e gli Assessori in carica presso l'Amministrazione Comunale di Torre Pellice.
6. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
7. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4, per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive e per revoca disposta dal Consiglio Comunale.
9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
  - a) il rilascio di Permessi a costruire e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, limitatamente ai casi previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
11. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio in tutti i procedimenti per i quali lo stesso risulti necessario ai sensi di leggi di livello nazionale o locale.
12. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui ai precedenti commi, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
13. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il responsabile dei procedimenti - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
  - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b) convenzioni;
  - c) programmi pluriennali di attuazione;
  - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
  - f) progetti di opere pubbliche
14. La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto

concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni previa verifica della pubblica amministrazione.

15. La commissione, su convocazione del Responsabile del Procedimento, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che lo si ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
16. Il Presidente è il più anziano di età fra i membri della Commissione, ovvero in sua assenza viene nominato di volta in volta dai membri presenti, ~~a rotazione in ordine alfabetico~~.
17. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto scelto tra il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.
18. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
19. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 22.
20. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
21. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
22. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
23. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
24. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta su modello predisposto dal programma di gestione del SUE, adattato all'uso.
25. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
26. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

#### **45.4 Commissione locale per il paesaggio**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è regolamentata ed istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2009 in attuazione della Legge Regionale 1° dicembre 2008 n. 32 e della DGR 1° dicembre 2008 n. 34-10229 e smi con la quale si è approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”
2. I requisiti minimi obbligatori per la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio sono disciplinati dall’articolo 4 della citata LR 32/2008 ed al punto 2 dell’allegato A alla DGR 01.12.2008 n. 34-10229 e smi “Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6 del DLgs 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modifiche ed integrazioni”;
3. La nomina dei Commissari è decisa con apposita Deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori.

#### **45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)**

1. L’Organo Tecnico comunale è istituito con Deliberazioni della Giunta comunale n. 191 del 15/09/2014 e 230 del 20/10/2014
2. L’Ufficio di Deposito dei Progetti e degli studi di impatto ambientale è individuato presso il Servizio Tecnico ed Urbanistico;
3. L’Ufficio di Deposito dei Progetti assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla citata Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.);
  - b) le osservazioni presentate dal pubblico;
  - c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
  - d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
  - e) il registro contenente l’elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
4. L’Ufficio assolve altresì alle funzioni di competenza Comunale stabilite dalla normativa Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
5. L’Ufficio fornisce a chiunque ne faccia richiesta copia della sintesi in linguaggio non tecnico, secondo le modalità regolamentate dalla normativa Regionale vigente.
6. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale depositati è inoltrata direttamente al proponente.
7. L’Organo Tecnico Comunale è nominato dalla Giunta Comunale ed è così costituito:
  - a) Segretario Comunale di Torre Pellice – in qualità di Presidente
  - b) Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alle premesse o suo delegato da reperirsi nell’ambito della Commissione stessa – in qualità di Componente;
  - c) Da un professionista esterno con i requisiti professionali atti a partecipare all’OTC come previsto dalla L.R. 40/98, in qualità di Componente

L’Organo Tecnico Comunale assolve ai compiti elencati dall’art. 7, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché alle funzioni di competenza Comunale stabilite dalla normativa Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

1. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni l’Organo Tecnico si occupa di:
  - a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
  - b) espletare le procedure relative alle fasi - di competenza Comunale - di:

- verifica di cui all'art. 10, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 11, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - valutazione di cui agli artt. 12 e 13, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) assolvere ai compiti derivanti dall'applicazione della normativa Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
2. L'Organo Tecnico si riunisce su convocazione del Presidente, che può essere effettuata tramite posta elettronica, fax o consegnata a mano. Le riunioni non sono pubbliche. esso si riunisce solo quando necessario a seguito della presentazione presso l'Ufficio Deposito di Progetti, studi di impatto ambientale, relazioni per la verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e quant'altro che la Legge consideri di sua specifica competenza; le funzioni di coordinamento, assistenza e verbalizzazione saranno svolte dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato.
  3. L'Organo Tecnico, risultando espressione di una pluralità di competenze, costituisce un Collegio perfetto, pertanto affinché possa legittimamente esprimersi è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  4. Il verbale della seduta sarà redatto su apposito registro, il verbale deve indicare luogo e data della riunione, il parere espresso con la relativa motivazione, l'esito della votazione e su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è firmato dall'estensore, dal Presidente dell'Organo Tecnico e dai componenti.
  5. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di indire una Conferenza dei Servizi, prenderà parte ad essa, per conto dell'Organo Tecnico Comunale, un componente scelto dall'Organo Tecnico Comunale al suo interno.
  6. Il mandato del Presidente dell'Organo Tecnico, in quanto componente di origine elettiva derivante dalla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, scade comunque in occasione della decadenza di detta Commissione; in tale evenienza conserva comunque le proprie competenze e facoltà fino a nuova nomina della Commissione Locale per il Paesaggio.
  7. I componenti dell'Organo Tecnico svolgeranno le loro funzioni senza aggravio di spese per l'erario comunale.
  8. Le modalità operative per l'accesso da parte dei proponenti ai dati ed alle informazioni di cui al terzo comma, dell'art. 5, della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  9. Le modalità operative sono le stesse messe in atto dal Comune in relazione ai disposti predisposti in attuazione della Legge 21.12.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ai sensi dell'art. 8, della Legge 21.12.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del Servizio Tecnico ed Urbanistico è individuato quale Responsabile dei Procedimenti di cui al presente provvedimento.
  10. Con l'individuazione dell'Organo Tecnico comunale il Comune viene dotato della struttura di cui all'art. 3 bis c. 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

**Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

La trasmissione telematica delle pratiche edilizie dovrà avvenire tramite lo Sportello Unico Digitale Edilizia il cui link è rilevabile nel sito istituzionale del Comune. ed indicato all'art. 45.1 del presente Regolamento Edilizio Comunale

**Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP**

Si fa riferimento alla Convenzione tra il Comune di Torre Pellice ed il Comune di Pinerolo per determinare tempi e modalità delle funzioni attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive, come approvata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torre Pellice n. 62 del 30/11/2015 e sottoscritta e registrata in data 25/01/2016 al registro cronologico del Comune di Pinerolo 64/16.

---

## **CAPO II    ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI**

---

### **Articolo 48    Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**

Le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'articolo 68 della l.r. n. 56/1977 sono espresse nelle forme di legge.

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

### **Articolo 49    Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)\***

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
  - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f. vincoli incidenti sull'immobile.

---

\* **Articolo cogente**

### **Articolo 50    Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

La proroga e il rinnovo dei titoli sono concessi ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga può essere concessa qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione comunale o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.



## **Articolo 51    Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

Le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 52    Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**

1. Il Comune di Torre Pellice ha adottato nel corso degli anni i seguenti atti amministrativi volti a regolamentare le procedure per la determinazione delle modalità e le garanzie stabilite dal comune in merito al contributo di costruzione:
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/1978
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/01/1987
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 30/11/1987
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/1988
  - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/04/1988
2. Il D.P.R 380/2001, artt. 16 e seguenti, determina in via generale le modalità di corresponsione del Contributo di costruzione ed i casi di riduzione o esclusione del contributo stesso.
3. Il costo di costruzione viene determinato in base alle tabelle parametriche (D.M. 801 del 10.05.1977) per tutti gli interventi che generano aumento o modifica di superficie sia residenziale che non residenziale.
4. Le predette deliberazioni e quelle che saranno adottate sulla materia anche dopo l'approvazione del presente Regolamento Edilizio sono di riferimento per la determinazione degli importi dovuti secondo il D.P.R 380/2001.

## **Articolo 53    Pareri preventivi**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale definirà eventualmente il contenuto di questo articolo in relazione all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

## **Articolo 54    Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da

specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

### **Articolo 55    Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale definirà eventualmente il contenuto di questo articolo secondo quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

### **Articolo 56    Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

### **Articolo 57    Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale definirà eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

#### **Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione completa del contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

L'inizio lavori è comunque subordinato all'ottenimento in modo favorevole di tutti i pareri o autorizzazioni preventivi previsti per legge o regolamenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori completa del contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### **Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori**

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

È richiesta apposita comunicazione di fine dei lavori ai fini dell'archiviazione del procedimento anche per gli interventi di cui all'art. 6bis del T.U.E. – attività edilizia libera, e del comma 1 dell'art. 22 del T.U.E.- Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, fermi restando gli adempimenti di cui titolo III - Agibilità degli edifici, del T.U.E laddove necessari.

## **Articolo 60    Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere;
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 61    Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.**

Si richiamano il d.lgs. 152/2006 al titolo V, la l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016 e le normative vigenti in materia.

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale definirà il contenuto di questo articolo.

---

## **CAPO II      NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **Articolo 62    Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 63 Puntii fissi di linea e di livello**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale, provvede:
  - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

## **Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le autorizzazioni o le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità competente la relativa autorizzazione o nulla-osta ai sensi dell'articolo 66; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del Permesso a costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm<sup>2</sup>, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il

libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 66.
10. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
11. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
12. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
13. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del Permesso a costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
14. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
15. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
16. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

## **Articolo 65    Cartelli di cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
  - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
  - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
  - e. Della notifica preliminare ex d.lgs. 81/2008, articoli 90 e 99 nei casi ivi previsti.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

## **Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune o dell'ente proprietario.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà precisare il contenuto di questo articolo secondo *quanto riportato nel T.U.E. articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.*

## **Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

## **Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione



all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
4. Dovrà procedersi, nel caso di opere soggette all'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18/04/2016 n. 50) alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto all'art 25 del Codice stesso

## **Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori**

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del *titolo abilitativo* sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con apposito sopralluogo e la redazione di apposito verbale.
2. Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico nonché eventuali specifiche del titolo abilitativo.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del *titolo abilitativo*; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

**CAPO I      *Disciplina dell'oggetto edilizio***

---

**Articolo 72      *Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici***

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - a) resistenza meccanica e stabilità;
  - b) sicurezza in caso di incendio;
  - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - d) sicurezza nell'impiego;
  - e) protezione contro il rumore;
  - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Il contenuto dell'appendice al presente articolo è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia; l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.
4. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
5. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

**Articolo 73    Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, depositi di idrocarburi, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

## **Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

**Da definire da parte dell'Amministrazione:  
Sarebbe utile limitare i costi di segreteria e/o occupazione suolo pubblico in occasione di recupero completo della facciata.**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali (minima 2,70) e, per quanto in esse specificamente disposto dal presente regolamento edilizio.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
    1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
  2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m o 1,40 m nei locali ricavati nei sottotetti ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 21 del 6.8.1998.
  5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, ~~il rilascio del certificato di agibilità~~ è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienici sanitari prescritti dalle leggi vigenti o l'adozione di misure compensative indicate in progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee mediante autocertificazione del progettista o dal Responsabile della Azienda Sanitaria Locale competente.
  6. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
  7. La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
  8. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
    - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
    - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

**Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**

I sistemi anti-caduta per tetti e coperture devono essere predisposti secondo la normativa vigente di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2009 e del regolamento regionale 6/R/2016.

**Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

Si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale, con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente definire ulteriori contenuti di questo articolo.

**Articolo 80     Strade**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

**Articolo 81     Portici**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,20 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. I "pilotis" dovranno avere altezza minima di 2,50 m; se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,20 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati o altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune, sentita la commissione edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

**Articolo 82     Piste ciclabili**

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

**Articolo 83     Aree per parcheggio**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

**Articolo 84     Piazze e aree pedonalizzate**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il *comune* dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 5,00 m, ad esclusione degli accessi ad edifici od aree artigianali o industriali, larghezze superiori verranno concesse nei casi di nuove strade private ai fini di permettere l'esecuzione dei marciapiedi; la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a m. 5,00 salva comprovata impossibilità in relazione al fronte stradale del lotto ed alla viabilità interna del medesimo.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. fatta salva la possibilità di concedere distanze minori in caso di installazione di sistemi automatici di apertura a distanza nei casi ammessi dal Codice della Strada.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.



7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
9. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel "Regolamento Comunale Passi Carrabili", come approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 68 del 30.11.1998.

## **Articolo 87 Chioschi/dehors su suolo pubblico**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. nonché sentito il parere della CCE ed ottenuto l'assenso della proprietà, con le eventuali condizioni da essa apposte.
2. I dehors dovranno rispettare le seguenti condizioni:
  - a) essere realizzati con materiali metallici e coloriture da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con quelle esistenti nell'intorno;
  - b) dette strutture dovranno avere almeno un lato completamente aperto (verranno, comunque, autorizzate parziali chiusure degli altri lati con vetrate o tendaggi frangivento);
  - c) la copertura verrà autorizzata esclusivamente con l'utilizzo di tende parasole la cui coloritura dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale; i materiali di copertura in nessun caso dovranno essere di materiale lucido o cerato totalmente impermeabile o di materiali rigidi.
  - d) i lati esterni, qualora non delimitati, dovranno essere costituiti da barriere verdi;
  - e) non sarà consentita l'installazione di impianti idro-sanitari, di riscaldamento o di climatizzazione fissi;
  - f) dovranno comunque avere caratteristiche di precarietà, e, quindi, dovranno potersi rimuovere senza l'esecuzione di demolizioni di opere murarie o fondazioni;
  - g) si dovrà acquisire l'assenso dei proprietari degli edifici attigui nel caso la struttura che si intende realizzare si appoggi direttamente alle pareti dell'edificio o non lasci comunque lo spazio di un idoneo percorso pedonale pubblico;
  - h) nel caso in cui il dehors venga installato in prossimità di un passaggio pedonale o di un marciapiede, quest'ultimo dovrà comunque essere lasciato libero.
  - i) l'installazione delle insegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non deve in generale essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica, motorizzata o meno, non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, né impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici o disturbare l'attenzione dei guidatori in prossimità di incroci.
3. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:100.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

## **Articolo 88    Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato**

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione ed indica il termine finale della medesima, restando comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la predetta autorizzazione qualora si rendesse necessario.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti o adeguare il suolo occupato a quelle nel frattempo venutesi a creare.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g. lapidi commemorative;
  - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## **Articolo 89    Recinzioni**

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - a. con muro pieno di altezza massima di 2,00 m nel caso di continuità con muri preesistenti;
  - b. con muretto o cordolo di altezza massima di 50 cm sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,50 m;
  - c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
  - d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: muratura o calcestruzzo intonacati o rivestiti con mattoni faccia a vista o pietra (con esclusione di opus incertum); dovrà essere prevista idonea copertina in pietra, laterizio o cemento munita di sgocciolatoio.
6. I materiali consentiti e le tipologie consentite per la realizzazione delle cancellate e recinzioni sono: le recinzioni, in caso di ristrutturazione, dovranno essere realizzate secondo le tipologie preesistenti, ovvero adeguate alla tipologia prevalente; negli edifici posti all'interno dei centri storici, o quelli esistenti nelle borgate e nelle zone E del PRGI, si dovranno adottare soluzioni compatibili con le tipologie tradizionali; nelle nuove costruzioni sono ammessi materiali e soluzioni architettoniche diverse, la cui valutazione è soggetta ad esame specifico.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

## **Articolo 90 Numerazione civica**

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Esso, di norma, dovrà avere fondo bianco e scritta nera, con bordo azzurro
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, purché l'illuminazione sia debole e rivolta verso il basso e nei limiti dimensionali di cui all'art. 115
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

---

## **CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE**

---

### **Articolo 91 Aree Verdi**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità Comunale competente, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Nelle tabelle di zona allegata alle Norme di attuazione sono indicate le percentuali minime di verde privato in piena terra in relazione alla superficie del lotto di competenza.

### **Articolo 92 Parchi urbani**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

### **Articolo 93 Orti urbani**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

### **Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

### **Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

**Articolo 97    Approvvigionamento idrico**

1. Il Comune per quanto riguarda le opere di approvvigionamento idrico di cui all'oggetto dispone che si applichino le modalità procedurali e le disposizioni contenute nelle norme di riferimento in vigore all'atto dell'istanza. In particolare quanto disposto dalla società o ente che gestisce la distribuzione. Per quel che riguarda la realizzazione di opere di captazione privata quali i pozzi e derivazioni la normativa di riferimento è la seguente:
  - d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
  - legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
  - regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
  - regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di – salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
  - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
  
2. E' sempre necessario nel caso della realizzazione di pozzi privati acquisire i pareri necessari come richiesti dalla normativa di settore sopra richiamata

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

**Articolo 98    Depurazione e smaltimento delle acque**

All'interno dell'area di proprietà devono essere realizzate due distinte reti per la raccolta delle acque meteoriche e per le acque reflue, in quanto nella rete fognaria devono essere smaltite esclusivamente le acque reflue prodotte all'interno dei fabbricati; pertanto, le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili dei fabbricati e dalle aree scoperte devono essere raccolte con una canalizzazione esclusiva e convogliate in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura (acque superficiali, suolo, sottosuolo).

**Articolo 99    Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

**Articolo 100    Distribuzione dell'energia elettrica**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 101 Distribuzione del gas**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici**

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio privato coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no; dal suddetto adempimento sono esclusi gli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

## **Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale definirà il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 104 Telecomunicazioni**

Si fa riferimento al Regolamento comunale sugli impianti radioelettrici approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30/06/2008 salvo quanto in contrasto con le norme di legge. Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà ulteriormente precisare il contenuto di questo articolo.



---

## **CAPO V    RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO**

---

### **Articolo 105    Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. Soluzioni diverse dovranno essere opportunamente motivate e quindi autorizzate e preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico comunale.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura e secondo quanto previsto nel Piano del Colore.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

### **Articolo 106    Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

6. Ai fini dell'inserimento ambientale delle costruzioni si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, anche in riferimento allo studio relativo alla tutela e valorizzazione dell'architettura redatto a cura del Gal Escartons e Valli Valdesi:

a) Ristrutturazioni:

Le murature portanti già in pietra a vista che debbano essere ricostruite potranno essere rifatte esternamente in pietra a vista, o rifinite con intonaco evitando di mantenere a vista pietre, anche sporgenti, sparse sull'intonaco. È consentito realizzare parti di pareti in pietra a vista, ma è sconsigliato l'inserimento di pietra a vista su pareti intonacate e l'evidenziazione sulle pareti intonacate di volte sulle aperture. Qualora nella parte esistente siano presenti cornici alle aperture o architravi in legno, e quando tali caratteristiche siano presenti sulle altre pareti limitrofe, gli stessi potranno essere riprodotti in modo conforme nella parte ristrutturata. Per il rifacimento di pilastri esistenti dovrà essere rispettato il dimensionamento e la tipologia locale (intonacatura a rustico o pietra a vista). Qualora occorra sostituire gli elementi strutturali dei balconi, gli stessi dovranno essere rifatti, compatibilmente con la normativa antisismica, con lo stesso materiale. I cornicioni dei tetti che rimangono al di fuori delle murature portanti e quindi a vista, salvo i casi d'altra tipologia strutturale già esistente, dovranno avere l'orditura principale e secondaria esclusivamente in legno; negli edifici posti all'interno dei centri storici, o quelli esistenti nelle borgate e nelle zone E del PRGI, si dovranno adottare soluzioni compatibili con le tipologie tradizionali; non sarà possibile realizzare altre soluzioni rivestite o mascherate, ad esempio la perlinatura. È consentito in ogni caso l'inserimento di tavolati di legno tra i puntoni o montanti e l'orditura secondaria. Le zoccolature potranno realizzarsi fino ad un'altezza pari a cm 70, con bordo superiore lineare, in lastre di Pietra di Luserna, rettangolari, a tutta altezza con eventuale ancoraggio per mezzo di zanche a vista. Cordoli o fasce dovranno necessariamente seguire l'ordine architettonico dell'edificio. Eventuali decori di facciata di qualsiasi genere da eseguirsi sulle pareti esterne dovranno essere debitamente autorizzati sulla base di adeguato elaborato grafico.

b) Ampliamenti:

Nel caso in cui l'ampliamento sia inserito all'interno o nelle immediate vicinanze di nuclei abitativi con tipologie rurali marcate (borgate, frazioni etc) o all'interno delle zone omogenee A, esso dovrà essere adeguato nell'aspetto esteriore alle tipologie tradizionali. Gli ampliamenti nelle altre parti del territorio, fatta salva una maggiore libertà progettuale, dovranno comunque rispettare quanto sotto indicato:

- non dovranno deturpare l'insieme architettonico;
- dovranno far parte integrante dell'edificio principale o con costruzione adiacente o con sopra elevazione rientrante in altezza nei limiti edilizi di zona o con riutilizzo di spazi all'interno di strutture esistenti;
- siano posti sotto il proseguimento delle falde dei tetti esistenti, salvo che se ne provi l'impossibilità tecnica, e che la copertura abbia continuità tipologica e di materiali con l'edificio originario;
- negli elaborati progettuali sia prevista l'eliminazione di tutti gli elementi in contrasto con la tipologia architettonica originale o che deturpino l'ambiente esistente;
- le zoccolature potranno realizzarsi fino ad un'altezza pari a cm 70, con bordo superiore lineare, in lastre di Pietra di Luserna, rettangolari, a tutta altezza con eventuale ancoraggio per mezzo di zanche a vista.

c) Nuove costruzioni:

Nel caso in cui le nuove costruzioni siano inserite all'interno o nelle immediate vicinanze di nuclei abitativi con tipologie rurali marcate (borgate, frazioni etc) o all'interno delle zone omogenee A ed E, esse dovranno essere adeguate nell'aspetto esteriore alle tipologie esistenti. Per le nuove costruzioni nelle restanti parti del territorio dovranno essere evitati falsi elementi architettonici richiamanti determinate tipologie costruttive (inserimento di singole pietre o parti di facciate a mosaico, falsi architravi sulle aperture, rivestimenti

esterni in materiali non idonei, etc). Le zoccolature potranno realizzarsi fino ad un'altezza pari a cm 70, con bordo superiore lineare, in lastre di Pietra di Luserna, rettangolari, a tutta altezza con eventuale ancoraggio per mezzo di zanche a vista. Negli interventi di nuovo impianto, quando essi comprendano una pluralità di unità abitative, potrà essere promosso l'inserimento di elementi architettonici e decorativi, negli edifici o nelle opere di urbanizzazione, che caratterizzino l'intervento stesso.

7. La progettazione di tutti gli interventi dovrà prevedere la sistemazione del terreno circostante, con adeguanti elaborati grafici dello stato attuale e di quello modificato, conformemente alle locali condizioni orografiche, altimetriche e geologiche.

## **Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
  - a. avere altezza non inferiore a 1,00 m (1,10 m per le nuove costruzioni) e non superiore a 1,50 m;
  - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono
  - c. essere scalabili;
  - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammesse le seguenti tipologie:

le ringhiere di balconate o terrazze, in caso di ristrutturazione, dovranno essere realizzate secondo le tipologie preesistenti, ovvero adeguate alla tipologia prevalente; negli edifici posti all'interno dei centri storici, o quelli esistenti nelle borgate e nelle zone E del PRGI, si dovranno adottare soluzioni compatibili con le tipologie tradizionali; nelle nuove costruzioni sono ammessi materiali e soluzioni architettoniche diverse, la cui valutazione è soggetta ad esame specifico.

Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a. 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale e non dovranno comunque superare il filo del marciapiede sottostante;
  - b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
  - c. 0,30 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.
5. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

## **Articolo 108 Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

## **Articolo 109 Piano del colore**

### **1. DEFINIZIONE**

Il Piano del Colore è un progetto di riqualificazione dell'immagine del comune che regola il corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate, o di parti di esse nel territorio comunale, attraverso la conservazione, la tutela del patrimonio edilizio e l'evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore.

### **2. ATTUAZIONE**

Il Piano del Colore si attua attraverso:

- l'indirizzo ed il controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro di tutti gli elementi costruttivi delle facciate;
- i piani esecutivi delle tinteggiature.

Per indirizzo e controllo si intende quell'insieme di procedure e attività svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Comunale Edilizia, che devono assicurare la continuità, la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del Piano del Colore.

Per piani esecutivi delle tinteggiature s'intendono piani coloristici di dettaglio che, nel rispetto delle previsioni del Piano del Colore, determinano l'assetto coloristico di una porzione di territorio, in vista dell'esecuzione degli interventi pubblici e privati necessari e/o conseguenti.

### **3. DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO**

Il Piano del Colore indirizza e controlla attraverso l'iter specifico i seguenti interventi: pulitura e/o tinteggiatura delle facciate di parti limitate ma unitarie (per esempio: tutto un basamento, un piano porticato, tutti gli stipiti, ecc.), di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, parti accessorie o complementari, muri di confine, di contenimento, recinzioni, ecc.

Gli interventi possono essere identificati con la seguente classificazione:

- nuova edificazione
- ampliamenti e/o ristrutturazione
- restauro e risanamento conservativo
- manutenzione straordinaria
- manutenzione ordinaria
- piani esecutivi e ristrutturazioni urbanistiche
- opere pubbliche

### **4. AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO**

Il presente piano individua le coloriture specifiche suddivise fra la zona di centro storico ed il resto del territorio. L'individuazione delle zone è specificata nelle tavole di PRGC cui si fa espresso riferimento ed alla tavola allegata alla presente.

Per tutti gli edifici non compresi nelle aree di centro storico ma di particolare valore architettonico ed ambientale, si dovrà ricorrere alle medesime prescrizioni valide per le stesse zone A.

### **5. GAMME DEI COLORI**

Il presente piano contiene due gamme di colori: una per gli intonaci ed una per gli elementi in legno, ferro e tessuti.

La gamma dei colori degli intonaci è suddivisa come segue:

- “toni tenui” e “facciate storiche” utilizzabili per intonaci, con qualunque connotazione architettonica e localizzazione territoriale:  
“toni tenui” da codice           2001TT a 2066TT  
“facciate storiche” da codice 2067FS a 2075FS  
                                          2079FS a 2081FS  
                                          2088FS a 2096FS  
                                          2100FS a 2117FS  
                                          2124FS a 2138FS
- “nuove architetture” utilizzabili per intonaci nelle zone esterne al centro storico:  
“nuove architetture” da codice   2139NA a 2210NA

La gamma dei colori per legno, ferro e tessuti è suddivisa come segue:

- serramenti:  
schede 1 – 2 – 3 – 8 – 10 – 16 – 25 – 40 – 49 – 66 – 68 – 99 – 108 – 132 – 142 – 148 – 154 – 170 – 189 – 194 – 199 – 201 – 208 – 212 – 221
- ringhiere e recinzioni:  
schede 3 – 4 – 40 – 49 – 66 – 154 – 170 – 199 – 201 – 227
- tessuti:  
schede 1 – 16 – 21 – 25 – 34 – 45 – 48 – 60 – 68 – 76 – 78 – 93 – 99 – 108 – 132 – 142 – 148 – 160 – 166 – 182 – 189 – 194 – 199 – 208 – 212 – 221 – 231

## 6. ITER PROCEDURALE

L'indirizzo ed il controllo sono regolati attraverso il seguente iter procedurale:

- Interventi di cui all'articolo 3 lettere a) – b) – c) – d):  
presentazione in allegato al progetto architettonico di apposita tavola coloristica.
- Interventi di cui all'articolo 3 lettera e):  
comunicazione attraverso modello allegato di esecuzione lavori: qualora la coloritura risulti conforme alle gamme coloristiche di cui all'articolo 5 e non si discosti dalla coloritura originaria del manufatto.
- Interventi di cui all'articolo 3 lettera f):  
presentazione in allegato alla proposta di piano esecutivo di tavola coloristica.
- Interventi di cui all'articolo 3 lettera g):  
inserimento in allegato allo studio di fattibilità o al progetto preliminare della tavola coloristica.

## 7. VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

È da considerarsi vietato:

- la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e quelle parti destinate in origine a rimanere a vista;
- occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, ceramiche, musive, ecc.;
- l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci non compromessi da precedenti pitture sintetiche, quindi segnatamente quelli ancora tinteggiati a calce o con silicati di potassio;
- le scorticature e le demolizioni totali degli intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la prevista progettazione specifica come previsto dal Testo Unico per l'edilizia;
- effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la tinteggiatura di tutta la facciata, soggetti ad apposita domanda e relativo provvedimento autorizzativi.

È reso obbligatorio:

- a tutti i proprietari di eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale o dalla Commissione Comunale Edilizia, in modo da consentire agli uffici preposti il controllo circa la conformità e gli accostamenti delle tinte proposte sia nell'ambito dell'intervento in oggetto sia nei confronti dell'intorno ambientale;

- avisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
- a tutti i proprietari di razionalizzare o eliminare gli impianti e le componenti degli stessi, quando siano inservibili o dismessi (telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, ecc.) e seguendo le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili;
- a tutti i proprietari di rimuovere prontamente, dalle fronti degli edifici o dei manufatti, le deturpazioni (graffiti, ecc.);
- a tutti i proprietari di mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici e dei manufatti.

Tutte le opere citate dal Piano del Colore relative agli edifici vincolati ai sensi delle ex Leggi 1089/1939 e 1497/1939 dovranno essere eseguite dopo l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte e della Regione Piemonte osservando anche le modificazioni impartite dagli stessi organi preposti alla tutela dei vincoli.

## **8. SANZIONI**

Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti e quando venga accertata una violazione ai contenuti del presente piano in quanto facente parte del Regolamento edilizio comunale.

## **9. STRUMENTI**

Gli strumenti del presente piano i seguenti:

- gamme delle tinteggiature come all'articolo 5;
- la planimetria in scala 1:5.000 con l'individuazione della zona di centro storico, dei fabbricati di particolare pregio storico ed architettonico e delle aree sottoposte a piani esecutivi.

## **10. ALLEGATI**

Sono allegati alle seguenti norme:

- gamma tinte per gli intonaci;
- gamma tinte per le verniciature di parti in legno, ferro e tessuti;
- planimetria in scala 1:5.000;

## **Articolo 110 Coperture degli edifici**

Sono definite "terrazzi", le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

Sono ammesse coperture piane degli edifici solo in caso di :

- edifici già precedentemente coperti con tetti piani;
- edifici industriali;
- nel caso di coperture calpestabili a terrazzi scoperti solo in percentuale sulla superficie coperta complessiva max (30% della superficie);
- progetti di edifici pubblici approvati dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione ovvero in casi particolari di edifici pubblici soggetti a Concorso d'idee fermo restando, laddove necessario, l'approvazione da parte di enti sovraordinati al Comune (Immobili vincolati - Regione - Soprintendenza) .

I manti coprenti degli ampliamenti in adiacenza dovranno essere uniformati al corpo di fabbrica principale; nei casi di ampliamento all'interno delle volumetrie esistenti, la predetta uniformità dovrà essere rispettata solo quando l'intervento comprenda la sostituzione della struttura portante del tetto. All'interno delle zone A del Piano Regolatore Comunale il manto coprente dovrà essere eseguito con materiali di tipo tradizionale (laterizio o pietra locale).

## **Articolo 111 Illuminazione pubblica**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 112 Griglie ed intercapedini**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Per la regolamentazione delle antenne paraboliche per la ricezione satellitare si rimanda a quanto disposto dall'apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.3.2005.

## **Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 2,65 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito o dalla sosta dei veicoli.
3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
4. Sono ammessi serramenti di tipo tradizionale in legno con coloriture previste dal Piano del Colore; comunque in sede di rilascio di altri atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale,

sentita la Commissione Edilizia, può concedere la realizzazione dei serramenti con specifici materiali, coloriture e tipologie.

5. Le superfici delle aperture esterne dei locali ad uso non abitativo dovranno essere inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi, con esclusione di quelle carraie.
6. L'inserimento di aperture nelle falde dei tetti è soggetto al preventivo parere della Commissione Igienico Edilizia e sottoposte al rilascio del Permesso a Costruire.
7. La sostituzione dei serramenti e degli elementi oscuranti con altri di materiale non originale della costruzione del fabbricato in ogni caso dovrà essere estesa a tutto l'immobile, ovvero preceduta da impegno irrevocabile di tutti i proprietari e/o dell'assemblea condominiale in cui sia prevista e garantita nel tempo la sostituzione dei serramenti originali con altri di medesima tipologia, materiale, disegno e colore.

## **Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. I mezzi pubblicitari stabili dovranno rispettare le seguenti condizioni:
  - a) le prescrizioni dell'allegato per l'Arredo Urbano di cui al successivo punto 10
  - b) essere installati sulle pareti degli edifici fatti salvi i casi di cui al successivo comma 9, lettere b), c), e d)
  - c) avere dimensioni adeguate alle aperture sottostanti, ovvero essere poste tra le aperture degli edifici;
  - d) non saranno consentiti sistemi di retroilluminamento, ma soltanto l'utilizzo di spot;
  - e) non sarà consentita l'installazione di cartellonistica motorizzata;
  - f) le coloriture dovranno essere il più possibile conformi a quelle delle facciate, fatti salvi gli eventuali marchi registrati;
  - g) le targhe di superficie inferiore a 300 cmq sono sempre ammesse purché:
    - realizzate in metallo, materiale lapideo, cristallo o altro materiale trasparente o con scritte con lettere libere (eventualmente debolmente retroilluminate); queste ultime due tipologie sono obbligatorie in presenza di apparati murari decorati o di qualità, in modo da consentire la visione dell'apparato murario sottostante, e sempre che non sia possibile un'altra collocazione e l'inserito nella muratura non pregiudichi la preesistenza;
    - unificate nella forma, materiale e posizione per via o almeno per edificio;
  - h) installate in blocco in prossimità dell'ingresso al piano terra dei locali a cui si riferiscono.
  - i) i mezzi pubblicitari non addossati alle pareti degli edifici in modo stabile saranno autorizzati solo in presenza di idonea dichiarazione da parte di professionista abilitato atta a certificare la sicurezza del mezzo medesimo nei confronti delle spinte del vento e dei carichi accidentali.
  - j) l'installazione delle insegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non deve in generale essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, né impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici o disturbare l'attenzione dei guidatori in prossimità di incroci.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.



5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
8. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Ferme restando la normativa vigente ed in particolare le norme di carattere generale di cui all'art. 23 c. 1 del Codice della Strada ed all'art. 51 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice della Strada) ed il rispetto delle distanze ivi previste l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, a tale scopo sono sin d'ora fissati entro i centri abitati i seguenti criteri di competenza comunale:
  - a) per le distanze dei soli casi ammessi al comma 5 del succitato art. 51: le insegne di esercizio a bandiera qualora posseggano le caratteristiche degli schemi di cui all'art. 75 c. 3 del presente regolamento potranno essere posizionate ad una distanza minima dal limite della carreggiata di 50 cm.
  - b) per le distanze dei soli casi ammessi al comma 6 del succitato art. 51, qualora non sia possibile utilizzare le fronti dei fabbricati esistenti, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni del precedente comma 4, gli altri cartelli e mezzi pubblicitari potranno essere posizionate all'interno delle recinzioni o, se in assenza di recinzioni, purché arretrati ad una distanza dal limite della carreggiata di almeno m. 3,00 o se più favorevole, di almeno 50 cm rispetto al filo di fabbricazione degli edifici esistenti.
  - c) le superfici massime utilizzabili per lo spazio pubblicitario su detti cartelli non dovranno superare 3 mq
  - d) gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus e da transenne parapetonali, piccole insegne di sponsorizzazioni di aree verdi, recanti un messaggio pubblicitario, sono sempre ammessi purché con superficie inferiore a 3 mq (1 mq nel caso delle aree verdi), e con le dimensioni, localizzazioni, tipologie e colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari, conformi allo specifico "Accordo di collaborazione ex art. 43 della L.449/1997 e art. 119 del D.Lgs n. 267/2000" che verrà di volta in volta approvato dall'Amministrazione comunale
  - e) i segnali di cui al comma 1 lettere a), b) c) dell'art.134 del DPR 495/1992 sono ammessi purché a distanza ed in posizione adeguata rispetto agli impianti di cui alla lettera d) precedente, al fine di non oscurarne la vista, neanche parzialmente, né entrare in contrasto né comprometterne l'efficacia e comunque nel rispetto del comma 5 del citato art. 134
10. Le prescrizioni di Arredo Urbano di cui alle successive lettere "A. ILLUMINAZIONE ESTERNA", sono relative a tutto il territorio comunale. Gli schemi tipologici che seguono, nonché le prescrizioni di cui ai punti "B. INSEGNE", "C. TENDE" e "D. VETRINE", sono rivolti come esemplificazione tipologica a tutti gli interventi e invece sono cogenti per gli interventi usufruenti di benefici o finanziamenti pubblici, ancorché realizzati da privati, all'interno dell'Addensamento Commerciale A1 così come delimitato dal Piano Regolatore Vigente ovvero per gli interventi all'interno dei Centri Storici (aree A del PRG vigente).

## **A. ILLUMINAZIONE ESTERNA**

Tutte le nuove installazioni di corpi illuminanti devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale

L'installazione dei corpi illuminanti non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, né alla visuale di monumenti o siti di interesse storico culturale paesaggistico, né impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici o disturbare l'attenzione dei guidatori in prossimità di incroci.

L'illuminazione esterna dei locali commerciali, fatto salvo quanto previsto in caso di edifici vincolati o locali storici, è ammessa con qualsiasi tipo di corpo illuminante purché non provochi effetti in contrasto con le norme di cui alla L.R.31/ 2000 ed in particolare:

- sia realizzata con impianti e posizionamento a norma di sicurezza, antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, prevedendo un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ;
- sia realizzata dall'alto verso il basso;
- non costituisca fonte di abbagliamento per gli utenti degli edifici e dello spazio pubblico, intralcio al traffico, alla segnaletica stradale e alla fruizione di elementi di valore architettonico o paesaggistico;,,
- non riporti alcuna scritta e non costituisca illuminazione pubblicitaria diretta.


L'installazione di impianti di illuminazione aventi particolari posizionamento, dimensioni, forme o sagome, può essere autorizzata solo in presenza di un apposito progetto di sistemazione dell'intera facciata dell'edificio, in cui si verifichi il migliore assetto qualitativo per la pubblica fruizione, rispetto a quello attuale.

## **B. INSEGNE**



Per tutte le indicazioni di carattere generale relative a targhe ed insegne si fa riferimento all'Art.41 del Regolamento Edilizio.

Tipologicamente, le insegne oggetto di contributo ai sensi del presente PQU dovranno essere conformi ai seguenti schemi.



### **SCHEMI PER INSEGNE SOVRASTANTI LA VETRINA**



*Insegne pubblicitarie frontali in legno, vetro o lamiera serigrafata o dipinta*



*Insegne a bandiera in lamiera serigrafata o dipinta*



Sono ammesse insegne non incluse nel foro della vetrina solo quando questo può concorrere indiscutibilmente alla generale ricomposizione del fronte su cui insistono; sono ammesse non incluse anche quando, per le ridotte dimensioni della vetrina, non si possono tecnicamente includere e purché secondo le tipologie sopra proposte. La posizione scelta per le insegne e le iscrizioni “a muro” che non sono incluse nel foro della vetrina, non deve superare la larghezza dello sfondato della vetrina ed è maggiorabile del 5% per eventuali fregi o bordi arrotondati.

Sono ammesse, oltre alle precedenti, tipologie di insegne che riproducono le tipologie originale otto/novecentesche, in tal caso è fatto obbligo di mantenere la posizione, le dimensioni, i materiali e i colori, nonché i caratteri strutturali e decorativi esistenti.

Le insegne, le iscrizioni e le targhe devono, di norma, essere realizzate con i materiali indicati nella schede e possono avere, in alternativa alla coloritura delle facciate previa la presentazione di

apposita tavola coloristica della facciata, verniciature e finiture nella gamma dei colori per legno, ferro e tessuti previsti per i serramenti dal Piano del Colore (titolo IX).

La scelta di materiali diversi deve essere dettagliatamente motivata, in modo da dimostrare l'opportunità della deroga.

Il lettering dovrà essere limitato ad alcune famiglie di caratteri. In particolare sono da escludere i caratteri medievali a base gotica, gli ornati a motivi decorativi che arricchiscono la forma del carattere e le fantasie che ridisegnano i caratteri originali.

Sono ammessi caratteri riconducibili alle famiglie dei bodoniani, romani o lapidari, egiziani, lineari o bastoni e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio, l'opportuna differenziazione dell'immagine aziendale potrà avvenire utilizzando il proprio marchio.

Le insegne a bandiera non possono essere installate lungo le strade che sono dotate di particolari e significative prospettive o sugli assi commerciali caratterizzati dalla sequenza di insegne di diverse tipologie. Sugli assi commerciali sono ammesse solo nel caso si rendano necessarie per segnalare la presenza di esercizi commerciali o di attività poste nelle vie trasversali alla viabilità principale, non lambite da flussi di traffico significativi.

Per le insegne luminose o illuminate oltre alle norme del Regolamento Edilizio valgono le norme di cui al precedente punto "2. ILLUMINAZIONE ESTERNA".

Non sono ammesse nuove insegne dipinte direttamente sul paramento di facciata.

BAR, RISTORANTI, TRATTORIE E SIMILI possono installare: una locandina porta menù alle condizioni e con i materiali prescritti per le insegne, contenente un'eventuale fonte luminosa interna.

FARMACIE, TABACCHERIE E POSTI TELEFONICI possono installare un'insegna luminosa o a bandiera con le caratteristiche tipiche della categoria. Le farmacie possono inoltre collocare una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna.

## **C. TENDE**

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette a pubblico passaggio è regolata dall'Art. 59 del Regolamento Edilizio e dal regolamento T.O.S.A.P., a cui si rimanda.

Le tende per posizione e forma debbono essere adeguatamente collocate rispettando la partitura architettonica e il decoro edilizio nonché il contesto ambientale limitrofo.

La apposizione di tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e in particolare quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi cornici, modanature o altri eventuali elementi.

Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma, sia nel colore che materiale. Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono consentite solo nella fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri di altezza max. di 15 cm.

La posizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o decorativi di facciata: nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma stessa.

## **D. VETRINE**

All'interno dell'Addensamento Commerciale A1, gli elementi componenti le vetrine, le strutture che le costituiscono e le parti di queste sono vincolate al rispetto degli elementi decorativi ed

architettonici delle facciate degli edifici e non debbono interferire con gli stessi e impedirne la lettura.

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettare le linee, gli ingombri, gli allineamenti e le forme.

Nel caso di aperture ad arco i traversi orizzontali della vetrina dovranno rispettare la linea d'imposta dell'arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consenta un'altezza di 2 mt, dovranno prevedersi soluzioni che non evidenzino alcuna linea: per esempio l'eliminazione dei traversi e posizionamento di solo cristallo. Stessi criteri sono da adottarsi in tutte le situazioni analoghe, anche in presenza di architravi in piano, ma che comunque caratterizzano precise linee ideali e struttura formali.

Il serramento della vetrina dovrà evidenziare la propria autonomia dal taglio delle aperture in modo da non modificare il disegno architettonico di facciata.

Limiti dimensionali.

Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.

Il piano di posizionamento delle stesse sarà arretrato rispetto al filo esterno della facciata di almeno cm 5 e non sono consentite soluzioni che prevedano porzioni di vetrina (es. bacheche) o altri elementi espositivi che interessino il fronte esterno degli edifici.

Cancelletti, serrande e elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui le difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti che dovranno rimanere a vista saranno tinteggiate in colore congruo tenendo conto delle cromie presenti sull'intero fronte dell'edificio.

Al fine di permettere l'illuminazione e la visione dei negozi anche durante le ore di chiusura è auspicabile l'inserimento di vetri antisfondamento o di serrande con maglie a giorno. Nel caso in cui, per particolari vincoli storici o nel caso di recupero di serrande esistenti, si renda necessario mantenere le serrande chiuse è valido il seguente schema tipologico.

*Serranda metallica per esercizio commerciale con insegna tipo storico in legno e vetro e logotipo serigrafato*



Sono ammessi gli interventi che:

- qualora venga accertata la presenza di aperture di vetrine o porte di accesso alle attività che abbiano determinato modifiche alle partiture architettoniche delle facciate e comunque in ogni caso in cui gli elementi aggiunti o mancanti deturpino l'aspetto della stessa, ripristinino gli assi di simmetria verticali ed orizzontali delle facciate degli immobili.
- sostituiscano eventuali presenze di materiali non ammessi dai presenti schemi tipologici.

I proprietari di esercizi commerciali che intenderanno intervenire con il rifacimento delle vetrine potranno scegliere tra le tipologie proposte in allegato al presente regolamento o altre eventuali tipologie con caratteristiche analoghe. I proprietari di ulteriori esercizi commerciali presenti nel medesimo edificio dovranno, in caso di rifacimento, adeguarsi alla medesima tipologia.

Gli elementi compositivi e decorativi delle vetrine appartenenti alla tipologia originale otto/novecentesca devono essere mantenuti e qualora si rendesse necessario dovranno essere ripristinati.

Il limite superiore del foro della vetrina deve essere allineato con il bordo superiore delle finestre esistenti o, nel caso non esistano, delle porte. In presenza di finestre a differente altezza si farà riferimento alle più basse.

Le vetrine aperte su spazi porticati devono obbligatoriamente rientrare all'interno della luce dell'arco o della volta.

La realizzazione di cornici sia per aperture nuove che esistenti è generalmente sconsigliata. Queste sono ammesse solo nel caso che siano elemento di recupero e ripristino dell'intera facciata. In tal caso devono avere caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle presenti in sito.

Nella realizzazione di vetrine e parte di esse dovranno essere utilizzati i materiali specificati per le insegne ed i serramenti nel Centro Storico.

Relativamente alle soglie non dovranno porsi in opera materiali tipo piastrelle a superficie lucida, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, laminati metallici in genere, ma saranno preferite soluzioni analoghe ai caratteri decorativi e architettonici della tradizione locale (es. pietra con bordi martellinati).

Negli interventi di modifica delle aperture o delle vetrine in corrispondenza degli ingressi principali alle attività dovranno essere eliminate le barriere architettoniche, semprechè tale eliminazione non comporti opere murarie significative (demolizione degli stipiti o realizzazione di rampe non contenibili nella mazzetta).

## **Articolo 116    Cartelloni pubblicitari**

Per i contenuti e riferimenti normativi si veda l'articolo precedente

## **Articolo 117    Muri di cinta e di sostegno**

- 1.** I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
- 2.** Quando i muri di sostegno, sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- 3.** Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento, o in mancanza di essa, nei canali naturali o artificiali di scolo delle acque meteoriche.
- 4.** I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati o rivestiti in pietra con tipologia tradizionale; è ammessa la mascheratura per mezzo di piante rampicanti sempreverdi a condizione che esse non arrechino danno alcuno alla pubblica o privata proprietà. Le opere di difesa spondale dei fiumi e dei torrenti, nonché le opere di contenimento di eventi franosi potranno essere comunque realizzate anche con l'utilizzo di scogliere in massi ciclopici aventi dimensione non inferiore a m<sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a ql 8.

5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità Comunale competente, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità Comunale competente può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Per i muri di sostegno si richiede apposito progetto della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

#### **Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

#### **Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

#### **Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.



**Articolo 121    Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

**Articolo 122    Serre bioclimatiche o serre solari**

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti agli articoli 39,40 e 41 della L.R.3/2015 in merito alla realizzazione delle Serre Solari continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

Rientrano nei casi di esclusione dal calcolo delle volumetrie edilizie di cui D.G.R. 4 Agosto 2009, n. 45-11967 - Regione Piemonte, senza che ciò costituisca deroga alla distanza dai confini o da altri edifici, gli elementi costruttivi e le parti di edificio finalizzati alla captazione diretta e all'utilizzo della radiazione solare che consentono una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici. Il 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio è il rapporto tra l'apporto stagionale del componente e il fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento fissato dalla normativa in vigore per la climatizzazione invernale. Tale esclusione si intende limitata al 10% della volumetria esistente o approvata.

1. Su tutto il territorio comunale è ammessa la realizzazione di serre bioclimatiche e/o serre solari non rientranti nel computo della volumetria aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l'ambiente interno riscaldato e il pavimento, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il 60%;
  - b) la serra deve consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio mediante il rispetto dei seguenti parametri:
    - la riduzione delle dispersioni termiche dell'ambiente con il quale confina (c.d. serra tampone);
    - la generazione di un apporto termico gratuito derivante da un'adeguata esposizione alla radiazione solare (c.d. serra captante);
  - c) la serra non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone;
  - d) la superficie vetrata apribile della serra deve essere pari o superiore alla superficie finestrata che si affaccia sulla stessa, maggiorata di un ottavo della superficie del pavimento della serra medesima;
  - e) il surriscaldamento deve essere controllato mediante sistemi di schermatura delle superfici vetrate e con l'apertura degli elementi vetrati;
  - f) la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto concerne la ventilazione e l'aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di cottura cibi o di riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso devono essere previsti adeguati sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno;
  - g) all'interno della serra non devono essere installati impianti o sistemi di riscaldamento.
  - h) In sede di progettazione il tecnico incaricato dovrà aver cura di orientare le superfici trasparenti al fine di garantire il massimo guadagno solare invernale.

- i) Le chiusure esterne della serra, ad esclusione dell'eventuale tetto, devono avere una superficie trasparente maggiore o uguale al 60% e il materiale utilizzato deve avere un coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale a 0,6.
  - j) Nell'ambito di ogni singolo intervento le serre devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche, materiali e finiture omogenee.
  - k) Le serre captanti, nel caso di edifici esistenti e di nuova costruzione, sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura a condizione che il volume non sia superiore al 10% della volumetria esistente o approvata.
  - l) Per volumetria esistente o approvata si intende il volume lordo climatizzato dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
  - m) Nel caso di edifici esistenti, le serre tampone sono escluse dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura fino ad una profondità in pianta di due metri.
  - n) La chiusura di vani scale e piani pilotis realizzati a seguito di titolo edilizio abilitativo richiesto prima dell'entrata in vigore del d.lgs 192/2005 rientra nei casi di esclusione dal calcolo delle volumetrie edilizie se effettuata con elementi prevalentemente vetrati e aventi una trasmittanza massima  $U_w$  di 2,85 W/m<sup>2</sup>K.
  - o) Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi. A tal fine possono essere realizzate anche in tempi differenti a condizione che sia approvato un progetto unitario.
  - p) Negli edifici di nuova costruzione composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine dell'applicazione del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche estetiche uniformi e devono essere realizzate sull'intero edificio.
  - q) Le eventuali superfici o volumetrie che eccedono i limiti di cui ai punti precedenti vengono conteggiati applicando le regole urbanistiche vigenti.
  - r) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.
2. Nell'Allegato B della D.G.R. 4 Agosto 2009, n. 45-11967 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p). sono riportate alcune schede tipologiche con esempi di realizzazione di serre e indicazioni relative all'efficacia in funzione dell'orientamento.
  3. Nel caso di edifici esistenti, il progetto delle nuove serre solari dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche, i materiali, i colori presenti, armonizzarsi con essi ed essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia.

## **Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

## **Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. *Esse potranno avere copertura con tetto piano, ma non si potranno utilizzare elementi prefabbricati a vista.*

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature previa autorizzazione del Comune e parere del Gestore del Servizio o, *in mancanza di esse, nei canali naturali o artificiali di scolo delle acque meteoriche*; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere *preferibilmente* incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. *I chiusini dei pozzetti comunque installati su suolo pubblico dovranno essere carreggiabili.*
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

## **Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe**

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
  - b alla manutenzione e pulizia;
  - c all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - f all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private, di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo laddove richiesto dalle norme di prevenzione incendi;
  - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; *nei casi di assenza di collegamento diretto fra i locali serviti dalle rampe ed i locali ad uso abitativo*, almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

## **Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine**

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.(nei limiti di cui all'art.8)
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
  - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
  - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

## **Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni**

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. L'intero sistema costruttivo delle intercapedini da realizzarsi su suolo pubblico, dovrà garantire la pubblica sicurezza per mezzo di idonei calcoli strutturali in relazione ai carichi sovrastanti.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune che potrà riservarsi il diritto d'uso per la posa di servizi pubblici all'interno di esse senza, comunque arrecare danno alcuno.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

## **Articolo 128 Recinzioni**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

## **Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

## **Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

## **Articolo 131 Piscine**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo

## **Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici**

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Dove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 (1,10) m. e non superiore a 1,50 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

---

## **TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

---

### **Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

Con futuro provvedimento l'Amministrazione Comunale potrà definire eventualmente il contenuto di questo articolo.

### **Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni *previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV* e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE\***

---

### **Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio**

*Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.*

### **Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento**

1. *Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.*
2. *I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.*

---

\*Titolo cogente

### **ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30.07.2018
  - divenuta esecutiva in data 17.08.2018
  - pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 in data 31.10.2018
-